



Decreto Dirigenziale n. 57 del 01/10/2013

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione

Settore: 7 - Provinciale Genio Civile Benevento

Oggetto:

COMUNE DI FAICCHIO (BN). LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE DELLE FONDAZIONI DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE TITERNO LUNGO LA S.P. N. 84 SANNIO ALIFANO. RICHIEDENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO. Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO:

- a. che la Provincia di Benevento, con nota n. 11889 del 28/08/2013, acquisita al prot. reg. n. 601261 del 30/08/2013, ha chiesto l'autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 93 del R.D. 25/07/1904 n. 523, per la realizzazione dei “Lavori urgenti di protezione fondazioni dei piloni del ponte sul Torrente “Titerno” lungo la S.P. n. 84 “Sannio Alifano”;
- b. che, con nota del 16/09/2013 - prot. reg. n. 647526 del 19/09/2013 - il progetto trasmesso è stato integrato mediante la trasmissione di ulteriori atti ed elaborati tecnici;

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria prot. RI.2013.2069 del 24/09/2013, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. che l'intervento riguarda il ripristino di due dei plinti su cui fondano le pile del ponte col quale la Provinciale n. 84 “Sannio Alifano” attraversa il Torrente Titerno; in particolare quello ricadente al centro dell'alveo e quello aderente alla sponda destra;
- c. che il progetto prevede il ripristino delle sezioni originarie dei plinti in calcestruzzo, opere di protezione dal fenomeno dello scalzamento nonché la ricostituzione ed il consolidamento del loro piano di posa;
- d. che l'intervento sarà attuato mediante le seguenti opere e/o categorie di lavoro:
 - d.1. realizzazione di argini provvisori utilizzando il materiale litoide presente in alveo;
 - d.2. ricostituzione delle sezioni originarie dei plinti;
 - d.3. esecuzione di una “coronella” di micropali accostati lungo tutto il perimetro del plinto centrale e lungo parte del perimetro di quello addossato alla sponda;
 - d.4. pareti in c.a. esterne alle corone di micropali con sagomatura, a forma semicircolare, dei tratti ortogonali alla corrente;
 - d.5. iniezioni a pressione, all'interno delle corone di micropali, di miscele cementizie al fine di ricostituire il piano di posa dei plinti;
 - d.6. rimozione degli argini provvisori e ripristino della sezione di deflusso originaria.

CONSIDERATO:

- a. che la natura demaniale del Torrente Titerno, configura la competenza di questo Settore in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- b. che le opere progettate, come si evince dagli studi idraulici presentati, comportano una modesta riduzione della sezione di deflusso tanto che, la stessa riduzione, può considerarsi pressoché ininfluenza sul regolare deflusso anche in caso di piene straordinarie ($Tr = 200$ anni);
- c. che gli studi geologici e le calcolazioni allegate al progetto attestano la stabilità delle opere anche in relazione al relativo sito d'impianto;
- d. che non viene presentata certificazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6/9/2011, n. 159.

RITENUTO:

- a. che la tipologia dei lavori previsti in progetto non trova impedimento nelle norme del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- b. che non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di protezione delle fondazioni dei due piloni del ponte con cui la Provinciale n. 84 “Sannio Alifano” sovrasta il Torrente Titerno;

VISTO:

- a. il R.D. 08/05/1904 n. 368;
- b. il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- c. la L.R. n. 9/83.
- d. la Legge 07/08/1990 n. 241;
- e. il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- f. i DD. lgs. 31/03/1998, n. 112 e 30/03/1999, n. 96;
- g. la delibera di G.R. n. 3466 del 03/06/2000;

- h. la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- i. l'art. 4 del D. lgs. n. 165 del 3/03/2001;
- j. la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- k. le LL. RR. nn. 5 e 6 del 06/05/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 93 e seg. del R.D. n. 523/1904, per i soli fini idraulici e demaniali, alla realizzazione dei "Lavori urgenti di protezione fondazioni dei piloni del ponte sul Torrente "Titerno" lungo la S.P. n. 84 "Sannio Alitano" alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 1.1. il presente atto è limitato alle opere ricadenti nell'alveo e nelle fasce di pertinenza idraulica del Torrente Titerno;
 - 1.2. le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore, di cui una copia viene restituita vistata e timbrata da questo Settore. Eventuale variante al progetto approvato sotto il profilo idraulico dovrà essere sottoposta ad approvazione di questo Settore;
 - 1.3. vanno rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96, lettera f), del R.D. 523/1904, tenendo presente che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del torrente o dal piede esterno del suo argine artificiale, ovvero, laddove tale ipotesi risulti più favorevole al demanio, dal limite della proprietà demaniale così come cartografata catastalmente;
 - 1.4. le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa della Provincia di Benevento che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unica responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
 - 1.5. le opere dovranno essere realizzate, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del presente atto;
 - 1.6. la Provincia di Benevento ha l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore del Genio Civile l'inizio dei lavori in oggetto con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
 - 1.7. durante l'esecuzione dei lavori la Provincia di Benevento è obbligata ad adottare tutte le cautele per garantire il libero deflusso delle acque e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombrò di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
 - 1.8. la Provincia di Benevento deve altresì vigilare affinché nel corso dei lavori vengano assicurati la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque in modo che le stesse non arrechino danni ai terreni sottoposti e a manufatti presenti;
 - 1.9. la Provincia di Benevento è obbligata alla manutenzione delle opere, nonché a quella del tratto d'alveo interessato dalle stesse. L'accesso in alveo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere sempre preventivamente autorizzato dal Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. La Provincia di Benevento è altresì tenuta a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
 - 1.10. l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento di danni, per qualunque evento che dovesse danneggiarle o distruggerle, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
 - 1.11. vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali e il presente parere non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche e

paesaggistiche, artistiche, storiche-archeologiche e sanitarie ed a quelle dettate dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

1.12. la Provincia di Benevento, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedano, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983, n. 9, come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009 e ss. mm.ii.;

1.13. la Provincia di Benevento, a lavori ultimati, dovrà trasmettere il certificato di collaudo delle opere.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

1. in via telematica, a norma di procedura:
 - 1.1. All'A.G.C. 02 Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione decreti dirigenziali";
2. in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - 2.1. alla Provincia di Benevento;
 - 2.2. al Comune di Faicchio (BN).

dr. geol. Giuseppe TRAVIA